

OGGETTO: LA POSTA NON APPONE PIU' IL TIMBRO "DATA CERTA"

Riferimenti: Art. 2704, comma 1 del Codice Civile

A seguito di una recente comunicazione di Poste Italiane spa non è più possibile rivolgersi ad un Ufficio postale per l'apposizione del timbro al fine di usufruire della "data certa", tramite la quale è possibile ottenere la prova che il documento è stato formato in un determinato giorno, mese e anno.

Si evidenzia che, oltre al ricorso al Notaio (copia conforme) ovvero alla registrazione (a tassa fissa) presso l'Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare uno dei seguenti servizi alternativi:

- invio tramite PEC;*
- plico senza busta (raccomandata);*
- marca temporale/data certa digitale (Postel).*

Spesso si rende necessario attribuire ad un documento (scrittura privata, contratto, ecc.) la cosiddetta "**data certa**", ossia la certezza e la prova che lo **stesso è stato formato in un dato momento** (giorno, mese e anno), ciò al fine di renderlo opponibile a terzi.

Sul punto l'art. 2704, comma 1, C.c. dispone che:

*"La data della scrittura privata **della quale non è autenticata la sottoscrizione** non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui **la scrittura è stata registrata** o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica **un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento ...**".*

Il modo più agevole al fine di dare "data certa" ad un documento era quello di **recarsi presso un Ufficio postale** che provvedeva all'apposizione del timbro. In particolare sul documento veniva riportata la dicitura "*Si richiede l'apposizione del timbro per la data certa*" seguita da data e firma. In altre parole l'apposizione del timbro (datato) costituiva la prova che il documento sul quale lo stesso è stato impresso è stato formato precedentemente all'apposizione stessa.

Recentemente, le Poste Italiane spa sono intervenute con una specifica Circolare "interna" (non disponibile) comunicando ai vari Uffici che **a partire dall'1.4.2016 non è più possibile erogare presso gli stessi il servizio "data certa"**.

Ciò richiede quindi la "**ricerca**" di un **altro mezzo alternativo** che consente di ottenere il suddetto effetto.

Ora, è possibile ottenere la "**data certa**" del documento utilizzando uno dei seguenti servizi alternativi.

REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE	In tal caso è possibile registrare il documento presso l'Agazia delle Entrate versando l'imposta di registro in misura fissa (€ 200, codice tributo "109T").
NOTAIO	In tal caso il Notaio procede ad effettuare una "copia conforme" del documento con apposizione della data e della propria firma.
INVIO PLICO SENZA BUSTA	Il documento va inviato a sé stessi e/o alla parte interessata in plico senza busta per raccomandata (dal codice a barre stampato dall'Ufficio postale è possibile risalire dalla data di spedizione).
INVIO TRAMITE PEC	Il documento va inviato elettronicamente tramite PEC (la conservazione della presa in carico del documento e dell'e-mail relativa alla consegna dello stesso consentono di dimostrare la data del documento).
UTILIZZO DATA CERTA DIGITALE POSTEL	Mediante l'apposizione di una marca postale elettronica (EPCM) tramite il servizio offerto da Poste Italiane spa è possibile ottenere la certezza dell'esistenza del documento in una data e ora.
MARCA TEMPORALE	È possibile apporre una marca "virtuale" su un documento informatico associando allo stesso data e ora certa. A tal fine non è necessario sottoscrivere lo stesso con la firma digitale.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.